



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della durata del Contratto CIG Z043CC75F0 (ex SMART CIG), stipulato con l'OE Genesi S.r.l., avente ad oggetto i servizi di creazione podcast e gestione del profilo Instagram. (Mod. 232_01 prot. ID n. 194129855 del 23/06/2025)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto in particolare l'art. 120 comma 5 del Codice, in virtù del quale “*sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali*”;

Visto altresì il comma 6 del predetto art. 120, il quale prevede che *“La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:*

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d)”;

Visto il comma 13 dell'art. 120 in virtù del quale *“Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante”;*

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Visto il contratto CIG Z043CC75F0, di cui alla Lettera d’Ordine prot. 0128132 del 18/10/2023, stipulato in pari data con l’OE Genesi S.r.l. per i servizi di creazione di n. 12 podcast con la relativa gestione del profilo Instagram da realizzare nell’arco di 12 mesi per un importo pari ad euro 39.400,00 (trentanovemilaquattrocento/00) oltre IVA, giusta Determina autorizzativa AM n. 131 del 17/10/2023 per le ragioni ivi indicate alle quali espressamente si rimanda;

Vista nota prot. n. 91757 del 15/07/2025 con la quale AIFA, ai sensi del paragrafo "DECORRENZA E DURATA" della sopra citata Lettera d’Ordine, ha comunicato all’OE che la decorrenza del predetto contratto è stabilita dal 20/07/2024 al 19/07/2025;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione prot. ID n. n. 194129855 del 23/06/2025, con il quale è stata richiesta - senza costi aggiuntivi per AIFA - l’estensione temporale di 5 (cinque) mesi del predetto contratto CIG Z043CC75F0 in quanto alla data di scadenza dello stesso non saranno stati realizzati tutti i 12 podcast contrattualmente previsti in quanto a causa di *“questioni amministrative legate al cambio dei vertici dell’Agenzia e alla vacanza della dirigenza*

dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, che hanno influito sulla continuità delle attività necessarie per la produzione dei contenuti, nell'arco di tempo previsto dal contratto" è stato possibile realizzare solo n. 7 (sette) podcast;

Preso atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, non comportando ulteriori impegni di spesa rispetto a quanto già autorizzato con la sopra citata Determina autorizzativa dirigenziale AM n. 131/2034;

Preso atto che nel predetto modulo "232_01" è stato precisato che i podcast in argomento sono finalizzati a *"rafforzare l'immagine dell'Agenzia, dare continuità alla presenza dell'AIFA sul canale Instagram"* e che la richiesta estensione della durata di 5 mesi servirebbe a *"consentire la realizzazione del numero di podcast previsti dal contratto"*;

Preso atto che, come dichiarato nel sopracitato modulo "232_01", la Genesi S.r.l. *"ha eseguito fino ad ora i servizi oggetto del predetto Contratto con precisione e puntualità"* e che quindi la mancata realizzazione dei podcast mancanti non è legata ad alcuna responsabilità del fornitore;

Visto il nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua* con e-mail del 02/07/2025, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dai sopra citati commi 5 e 6 dell'art. 120 del Codice, posto che trattasi di modifica non sostanziale che non altera la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa in quanto non comporta oneri aggiuntivi per l'AIFA;

Viste le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE Genesi S.r.l., rilasciate dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto e dal RUP (All.1);

Ritenuto nel caso di specie procedere alla modifica della durata del contratto in argomento, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla modifica della durata del Contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 36/2023, la modifica della durata del Contratto CIG Z043CC75F0, stipulato con l'OE Genesi S.r.l., P.IVA 09315611005, con sede in Roma, Via Giuseppe Sacconi, 19 – 001968, avente ad oggetto i servizi di creazione di n. 12 podcast e relativa gestione del profilo Instagram.
2. Per effetto della presente modifica temporale, la durata del contratto è estesa a far data dal 20/07/2025 sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 19/12/2025, salva diversa determinazione dell'AIFA.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere alla Genesi S.r.l. rispetto alla somma già autorizzata con Determina dirigenziale AM n. 131/2023.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA. ovvero altra modalità consentita.



Raffaella Cugini
03.07.2025
12:35:09
GMT+02:00

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. N. 2 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

03/07/205

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.